

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**NAPOLI**  
**OTTAVA SEZIONE**

**Registro Ordinanze:3056/2007**

**Registro Generale: 5476/2007**

nelle persone dei Signori:

**EVASIO SPERANZA** **Presidente**

**LUIGI DOMENICO NAPPI** **Cons.**

**CARLO BUONAURO** **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5476/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:MAROTTA

SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARAVAGGIO N. 45

**contro**

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA* rappresentato e difeso da:BAVOSO RAFFAELE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11

*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI* rappresentato e difeso da:BAVOSO RAFFAELE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11

*SCUOLA MEDIA V. VIVIANI - NAPOLI* rappresentato e difeso da:BAVOSO RAFFAELE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA* rappresentato e difeso da:BAVOSO RAFFAELE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.2513 del 20/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA, SCUOLA MEDIA V. VIVIANI - NAPOLI e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

**Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;**

**P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO